REGOLAMENTO (CEE) N. 1679/83 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1039/82 che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 1039/82 [4] prevede, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, la fornitura di una quantità di burro o di butteroil corrispondente a 45 000 tonnellate di butteroil;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3535/82 [5] è stato deciso di annullare un aiuto alimentare di 3 238 tonnellate di grassi del latte su un totale di 3 900 tonnellate assegnato all'UNRWA dal regolamento (CEE) n. 1040/82 [6];

considerando che l'annullamento sopraccitato rende necessaria una modifica del volume complessivo di grassi del latte previsto dal regolamento (CEE) n. 1039/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1039/82 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

È messo a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di alcuni organismi specializzati, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, un quantitativo di burro o di butteroil pari a 41 762 tonnellate di butteroil ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-W. LAUTENSCHLAGER

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. C 119 del 4. 5. 1983, pag. 6.
(3) Parere reso il 10 giugno 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(5) GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 5.
(6) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 7.